

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA***

***N° 1050 del 07/11/2017***

<b>Oggetto:</b>	LICENZE FIREWAL FORTIGATE. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B)DEL D.LGS.50/2016. RDO SUL MEPA.
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la richiesta del Responsabile dell'Ufficio Coordinamento e Gestione Sistemi Informatici prot. 28086 del 18.10.2017 (allegata) con cui si richiede l'acquisto di n. 2 licenze per firewall Fortigate 300D con le caratteristiche ivi descritte;

**CHE** l'acquisto si rende necessario, come specificato dal Rup, perché sui due firewall si basa tutta la sicurezza informatica dell'Arta;

**RAVVISATO** in merito che, da una verifica eseguita sulla apposita piattaforma telematica effettuata dal Rup, il prodotto non risulta allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive, come da stampa agli atti;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice*



*amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

**VISTO** l'articolo 1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in base al quale per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco Istat devono rivolgersi esclusivamente a Consip e agli altri soggetti aggregatori, in particolare quelli regionali;

**VISTA** la circolare di Agid n. 2 del 24 giugno 2016 con cui si chiarisce, all'art. 4 lett. D), che la disposizione di cui al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip e i soggetti aggregatori e tra questi ricomprende anche il Mepa;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** D.Lgs 56 del 19 aprile 2017 entrato in vigore il 20 maggio 2017 che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**RILEVATO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando Bando "Informatica elettronica telecomunicazioni macchine per ufficio”;

**VISTO** l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

**CHE** non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

**CHE** il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

**VISTO** l'art. 95 D.Lgs 50/2016 comma 4 in base al quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

**VISTA** la nota del RUP prot. 28086/2017 sopracitata in cui si chiede di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per offerte economiche;

**CONSIDERATO** che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;



**STABILITO** di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016;

**STABILITO** di chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016;

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma lett. b) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO sul MEPA aperta a qualsiasi fornitore abilitato al Bando "Informatica elettronica telecomunicazioni macchine per ufficio" , sulla base del criterio del minor prezzo, per l'acquisto di n. 2 licenze Fortigate 300D con le caratteristiche riportate nell'Allegato 1;

**RITENUTO** di porre a base d'asta la somma di € 8.569,98,00 (Iva esclusa) come da nota del Rup citata;

**RITENUTO** di approvare le Condizioni Particolari di RDO che verranno pubblicate sul MEPA ;

**RITENUTO** di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, l'Ing. Marco De Berardis;

**DATO ATTO** che non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenza e non necessità il DUVRI;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n.74 del 13/10/2016 è stato adottato il Bilancio di previsione 2017-2019 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 13 LR 3/2002, non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2017 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in gestione provvisoria, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", vista la nota del RUP prot. 28086/2017 sopra citata;

**RITENUTO** di impegnare la somma di € 10.455,40 IVA compresa sul capitolo Assistenza software 01.03.01.03.450.0 del bilancio finanziario 2017

## **DETERMINA**

**1.di procedere** per tutte le motivazioni sopra riportate, all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma lett. b) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO sul MEPA aperta a qualsiasi fornitore abilitato al Bando Informatica elettronica telecomunicazioni



macchine per ufficio”, sulla base del criterio del minor prezzo, per l’acquisto di n. 2 licenze Fortigate 300D con le caratteristiche riportate nell’Allegato 1;

**2.di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;

**3. di individuare** quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, l’Ing. Marco De Berardis;

**4.di impegnare** la somma di € 10.455,40 IVA compresa sul capitolo Assistenza software 01.03.01.03.450.0 del bilancio finanziario 2017 – CIG Z19209F80A;

**5.di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista

Il Direttore dell’Area  
Amministrativa  
*Dr. Gianfranco Attili*

Data, 07/11/2017

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

